

ALL. A

COMUNE DI VIMODRONE
Città Metropolitana di Milano

**ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL'ART. 59 C. 3 DEL D.LGS. 36/2023
PER IL SISTEMA INTEGRATO SCOLASTICO: EDUCATIVA SCOLASTICA PER L'INCLUSIONE ALUNNI BES 1/DVA, BES 2,
BES 3, E SPORTELLO PSICOPEDAGOGICO SCOLASTICO FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SE-
CONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO**

CIG. n.

CAPITOLATO TECNICO

ART. 1 - Oggetto dell'accordo quadro

Il presente capitolato regola le modalità di svolgimento del servizio di Sistema Integrato Scolastico, comprendente le prestazioni afferenti alla Legge Quadro per l'assistenza, l'integrazione e i diritti delle persone diversamente abili (L. n° 104/92, art.12), promuovendone l'integrazione nella vita scolastica e nella società, tramite:

- l'intervento di assistenti per l'autonomia e la comunicazione personale (operatori educativo-assistenziali o educatori) per l'integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap certificati ai sensi della L.104/92 frequentanti le scuole statali dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado e residenti nel Comune di Vimodrone per un quadriennio scolastico;
- l'intervento di assistenti per l'autonomia e la comunicazione personale (operatori educativo-assistenziali o educatori) per l'integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap certificati ai sensi della L.104/92 frequentanti le scuole statali secondarie di secondo grado e residenti nel Comune di Vimodrone per un quadriennio scolastico;
- l'intervento di assistenti per l'autonomia e la comunicazione personale (operatori educativo-assistenziali o educatori) per progetti sperimentali educativi e di assistenza gruppo classe e alunni Bes 2 e 3
- le prestazioni di psicologo e Consulente Pedagogico per lo Sportello Psico-pedagogico scolastico
- l'intervento di coordinamento del Sistema SIS mediante consulente pedagogico/educatore professionale
- l'intervento di assistenti per l'autonomia e la comunicazione personale (operatori educativo-assistenziali o educatori) per interventi educativi extrascolastici (ADH)
- l'intervento di assistenti per l'autonomia e la comunicazione personale (operatori educativo-assistenziali o educatori) per l'integrazione degli alunni portatori di handicap certificati ai sensi della L.104/92 e residenti nel Comune di Vimodrone presso i Campus Estivi eventualmente attivabili sul territorio;

ART. 2 – Prestazioni del Servizio di Sistema Integrato Scolastico e luoghi di esecuzione

Nel seguito sono dettagliate le attività afferenti al servizio di Sistema Integrato Scolastico oggetto del presente accordo-quadro, restando inteso che l'operatore potrà essere chiamato a svolgere solo parte del monte ore massimo previsto, stante l'impossibilità di prevedere aprioristicamente le quantità e quale mix di prestazioni necessarie. L'ente procede a richiedere le prestazioni necessarie fino al raggiungimento del limite massimo dell'accordo quadro attraverso l'affidamento di singoli appalti specifici attraverso l'emissione di Ordini di Servizio da parte del Servizio Sociale comunale.

Si dovrà garantire in ogni momento la disponibilità di risorse professionali che possano coprire le esigenze segnalate. L'appaltatore dovrà garantire nell'esecuzione del servizio un alto grado di flessibilità nei tempi e nelle modalità di erogazione delle prestazioni, nel rispetto di orari modulati sulle esigenze dell'utente.

A) INTERVENTI ASSISTENTI PER L'AUTONOMIA PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DI ALUNNI DVA/BES 1 SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO:

Finalità:

Il Comune intende attuare pienamente quanto previsto nella Legge Quadro per l'assistenza, l'integrazione e i diritti delle persone diversamente abili (L. n° 104/92, art.12), promuovendone l'integrazione nella vita scolastica e nella società.

A tal fine, oltre agli interventi di sostegno, il Comune intende promuovere tra tutti i soggetti coinvolti un percorso di condivisione e confronto che porti alla definizione di un percorso progettuale finalizzato alla condivisione e all'attuazione delle strategie di integrazione.

Nell'ambito scolastico, pur trattandosi di compiti assistenziali, l'intervento è svolto da operatori diplomati e formati per l'espletamento del sostegno educativo in favore dei minori, ad integrazione del personale docente di sostegno, già fornito dallo Stato, con cui è prevista una fattiva collaborazione, per il tramite del Dirigente Scolastico.

Attività:

Il servizio prevede la realizzazione di programmi individualizzati, attività quotidiane mirate ad una buona integrazione dello studente nel contesto scolastico delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo "Abbado" di Vimodrone o presso Istituti di Comuni limitrofi, in base ad un progetto condiviso con la scuola e la famiglia.

Sono previsti momenti di verifica sia con il servizio sociale comunale che con la direzione scolastica per la programmazione delle attività e per la definizione degli obiettivi del sostegno.

B) INTERVENTI ASSISTENTI PER L'AUTONOMIA PER PROGETTI SPERIMENTALI EDUCATIVI E DI ASSISTENZA GRUPPO CLASSE E ALUNNI BES 2 E 3 SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO:

Finalità:

Il Comune attuando pienamente quanto previsto nella Legge Quadro per l'assistenza, l'integrazione e i diritti delle persone diversamente abili (L. n° 104/92, art.12), ne promuove l'integrazione nella vita scolastica e nella società.

A tal fine, oltre agli interventi di sostegno educativo specializzato, il Comune intende promuovere l'attuazione di progetti educativi sperimentali di Integrazione per gli alunni con BES (Bisogni Educativi Speciali) 2 E 3. Progetti che promuovano l'unitarietà di funzioni tra l'assistenza educativa specialistica, la sperimentazione di attività di assistenza educativa per alunni con BES e la funzione psicopedagogica.

Attività:

Il servizio prevede la realizzazione di progetti educativi suddivisi per età, nelle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo "Abbado" di Vimodrone. Ogni attività prevista partirà dal PDP (piano didattico personalizzato) predisposto dalla scuola e condiviso con la famiglia e tutti gli operatori coinvolti sulle singole situazioni. Alla scuola primaria si potranno proporre attività con una metodologia laboratoriale in piccoli-medi gruppi su esigenze specifiche rilevate dal gruppo classe, insegnanti, educatori.

Attraverso questa metodologia si cercherà di creare un ambiente inclusivo ed accogliente che possa favorire realmente l'integrazione.

Alla scuola secondaria si potranno proporre lavori individuali e/o in piccoli gruppi.

Ogni attività ha l'obiettivo di aiutare i bambini a potenziare, condividere ed integrare le proprie abilità, riconoscere l'altro, rafforzare le competenze sociali ed aiutarli così a stare meglio nel gruppo.

Si prevede che il monte ore previsto su tale azione sia equamente diviso fra interventi presso la scuola dell'infanzia, primaria e interventi presso la secondaria di primo grado.

Il proponente dovrà evidenziare flessibilità, disponibilità, capacità di inserirsi nell'ambito scolastico co-progettando, in stretta sinergia con l'Istituto Comprensivo e il servizio sociale/scuola, interventi specifici, anche con il coinvolgimento della rete associativa locale e/o con le risorse progettuali attive sul territorio

C) INTERVENTI PSICOLOGICI E DI CONSULENZA PEDAGOGICA PER LO SPORTELLO PSICO-PEDAGOGICO SCOLASTICO SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO:

Finalità:

Si tratta di un servizio che si configura come l'insieme coerente di attività psicologiche, pedagogiche integrate e coordinate tra loro, relative alle tematiche e problematiche proprie del mondo della scuola ed è finalizzato a contribuire al miglioramento delle capacità educative e dell'inclusività nel contesto scolastico, supportando sia l'istituzione scolastica che le famiglie.

Il servizio dovrà collaborare con le altre realtà territoriali ed extraterritoriali che si occupano di promozione, diagnosi e cura del benessere dei minori

Attività:

Opera in rete con gli altri servizi territoriali e le attività prevalenti sono:

- a) consulenza e sostegno ai docenti, agli alunni ed ai loro genitori delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo "Abbado" di Vimodrone, sia in forma collegiale che individuale; gli interventi di consulenza individuale sugli alunni sono effettuati con il consenso dei genitori;
- b) partecipazione alla progettazione ed alla valutazione di iniziative, sperimentazioni e ricerche riguardanti l'organizzazione del servizio di Psicologia scolastica nel suo complesso o nei suoi ambiti organici;
- c) promozione di attività di formazione, anche rivolta agli operatori scolastici
- d) orientamento e collegamento per e con i genitori, finalizzati alla prevenzione di fenomeni di insuccesso ed abbandono scolastici, in connessione con i Piani di Diritto allo Studio e i percorsi di educazione alla scelta della scuola secondaria di secondo grado per gli studenti in uscita
- e) promozione di un clima collaborativo tra la famiglia e la scuola.

D) INTERVENTI ASSISTENTI PER L'AUTONOMIA PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DI ALUNNI DVA/BES 1 SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO:

Finalità:

Il Comune intende attuare pienamente quanto previsto nella Legge Quadro per l'assistenza, l'integrazione e i diritti delle persone diversamente abili (L. n° 104/92, art.12), promuovendone l'integrazione nella vita scolastica e nella società.

A tal fine, oltre agli interventi di sostegno, il Comune intende promuovere tra tutti i soggetti coinvolti un percorso di condivisione e confronto che porti alla definizione di un percorso progettuale finalizzato alla condivisione e all'attuazione delle strategie di integrazione.

Nell'ambito scolastico, pur trattandosi di compiti assistenziali, da tempo l'intervento è svolto da operatori diplomati e formati per l'espletamento del sostegno educativo in favore dei minori, ad integrazione del personale docente di sostegno, già fornito dallo Stato, con cui è prevista una fattiva collaborazione, per il tramite del Dirigente Scolastico.

Attività:

Il servizio prevede la realizzazione di programmi individualizzati, attività quotidiane mirate ad una buona integrazione dello studente nel contesto scolastico, in base ad un progetto condiviso con la scuola e la famiglia. Non essendoci scuole superiori sul territorio gli interventi vengono svolti presso scuole secondarie di secondo grado di Comuni dell'area Metropolitana di Milano.

Sono previsti momenti di verifica per la programmazione delle attività e per la definizione degli obiettivi del sostegno.

E) INTERVENTI DI COORDINAMENTO DEL SISTEMA SCOLASTICO INTEGRATO MEDIANTE CONSULENTE PEDAGOGICO/EDUCATORE PROFESSIONALE

Finalità:

Il Comune intende attuare pienamente quanto previsto nella Legge Quadro per l'assistenza, l'integrazione e i diritti delle persone diversamente abili (L. n° 104/92, art.12), promuovendone l'integrazione nella vita scolastica e nella società.

A tal fine, oltre agli interventi di sostegno, il Comune intende promuovere tra tutti i soggetti coinvolti un percorso di condivisione e confronto che porti alla definizione di un percorso progettuale finalizzato alla condivisione e all'attuazione delle strategie di integrazione.

Il coordinamento rappresenta il momento di sintesi e di regia dell'architettura complessiva del SIS, presidio della qualità delle prestazioni erogate

Attività:

L'intervento di coordinamento provvede a presidiare il sistema complessivo, coordina i singoli interventi fungendo da cabina di regia e *governance*. Si rapporta con il Responsabile del Settore Servizi alla Persona, con l'Assistente Sociale di riferimento dell'area disabilità, i referenti scolastici, tutti gli stakeholders a vario titolo coinvolti nel SIS. Presidia la cornice metodologica e socio-pedagogica, monitora l'andamento del sistema, opera per una costante calibratura in itinere del sistema, misura l'impatto e i risultati.

F) INTERVENTO DI ASSISTENTI PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE PERSONALE (OPERATORI EDUCATIVO-ASSISTENZIALI O EDUCATORI) PER INTERVENTI EDUCATIVI EXTRASCOLASTICI (ADH)

Finalità: Il Comune attuando pienamente quanto previsto nella Legge Quadro per l'assistenza, l'integrazione e i diritti delle persone diversamente abili (L. n° 104/92, art.12), ne promuove l'integrazione nella vita scolastica e nella società.

A tal fine, oltre agli interventi di sostegno educativo specializzato presso le scuole del territorio, il Comune intende promuovere l'attuazione di progetti educativi domiciliari per minori residenti di età compresa tra i 3 ed i 17 anni in possesso di certificazione rilasciata dal Servizio di Neuropsichiatria Infantile pubblico o privato accreditato.

Progetti che promuovano percorsi educativi, al di fuori dell'orario scolastico, di accompagnamento sul territorio e di integrazione e socializzazione con le realtà locali.

Attività : I progetti di ADH prevedono l'affiancamento del minore nel contesto naturale di vita, ovvero all'interno della casa e in luoghi ritenuti idonei come spazi ricreativi ed educativi del contesto territoriale in cui vive. Hanno come obiettivo sostenere lo sviluppo di percorsi di autonomia, percorsi di socializzazione ed offrire un supporto alla famiglia nella gestione delle attività quotidiane relative al minore.

G) INTERVENTI ASSISTENTI PER L'AUTONOMIA PER L'INTEGRAZIONE DI ALUNNI DVA/BES 1 PRESSO CAMPUS ESTIVI:

Finalità:

Il Comune intende attuare pienamente quanto previsto nella Legge Quadro per l'assistenza, l'integrazione e i diritti delle persone diversamente abili (L. n° 104/92, art.12), promuovendone l'integrazione nella società.

A tal fine, il Comune intende attivare interventi di sostegno e integrazione presso gli eventuali campus estivi attivati annualmente nel periodo delle vacanze scolastiche.

Pur trattandosi di compiti assistenziali, l'intervento andrà svolto da operatori diplomati e formati per l'espletamento del sostegno educativo in favore dei minori, ad integrazione del personale/volontari del Terzo Settore coinvolti, con cui è prevista una fattiva collaborazione, per il tramite dell'Assistente sociale di riferimento.

Attività:

Il servizio prevede la realizzazione di programmi individualizzati, attività quotidiane mirate ad una buona integrazione del minore nel contesto dei campus estivi vimodronesi, in base ad un progetto condiviso con il Servizio Sociale Comunale. Sono previsti momenti di verifica sia con il servizio sociale comunale che con i coordinatori dei campus per la programmazione delle attività e per la definizione degli obiettivi del sostegno.

ART. 3 – Caratteristiche degli operatori e modalità di svolgimento del servizio

Profilo operatori - Le figure professionali proposte dovranno essere ricondotte a quelle di seguito descritte laddove i requisiti espressi sono considerati requisiti minimi.

SERVIZIO DI PSICOLOGIA SCOLASTICA:

Psicologo: Profilo
Laureato in Psicologia o equipollenti con anzianità lavorativa attinente almeno di almeno tre anni da computarsi successivamente alla data di conseguimento del diploma di laurea. E' richiesta esperienza lavorativa nei rapporti con la Pubblica Amministrazione Italiana
Ruolo
Svolge una attività di consulenza per problemi psicologici inerenti soprattutto giovani, minori diversamente abili e famiglie. Svolge un'attività di consulenza per problemi correlati al disagio giovanile e connessi. E' in grado di operare in team e di rapportarsi sia con i referenti interni del Servizio Sociale comunale sia con gli utenti del servizio, che con gli organismi scolastici.

COORDINAMENTO:

Coordinatore: Profilo
Laureato in Psicologia o equipollenti, educatore professionale con anzianità lavorativa attinente di almeno tre anni da computarsi successivamente alla data di conseguimento del diploma di laurea.
Ruolo
Svolge una attività di coordinamento sia nei confronti degli educatori facenti parte dell'equipe, che nei confronti della scuola e degli stakeholder coinvolti nel servizio

SERVIZIO EDUCATIVO DI SOSTEGNO PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI BES 1 E ADH:

Educatore professionale - Profilo
Laurea triennale in Scienze dell'Educazione, o titolo equipollente (diploma di assistente di comunità infantili/ tecnici del servizio sociale, diploma con maturità socio-psico-pedagogica, diploma di scuola media superiore solo se con anzianità lavorativa attinente di almeno tre anni da computarsi successivamente alla data di conseguimento del titolo di studio.

Ruolo
Contribuisce alla corretta esecuzione degli interventi ricompresi nel servizio apportando le proprie conoscenze tecniche e specialistiche nel rispetto degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti. Produce la documentazione e le analisi a supporto del controllo di consuntivazione degli interventi effettuati. Di volta in volta, a seconda della tipologia di interventi affrontati, saranno necessarie professionalità e competenze specifiche, in ogni caso nell'ambito di gestione di soggetti diversamente abili. E' in grado di operare in team e di rapportarsi sia con i referenti interni del Servizio Sociale comunale sia con gli utenti del servizio

SERVIZIO EDUCATIVO DI SOSTEGNO PER BES 2, 3 E CAMPUS ESTIVI:

Profilo Operatori
Può essere di diverse tipologie in relazione al tipo di attività richieste
Ruolo
Contribuisce attività di sostegno per alunni privi di certificazione (Bes 2 e 3) nell'attuazione di interventi di tipo inclusivo. E' in grado di operare in team e di rapportarsi sia con i referenti interni del Servizio Sociale comunale sia con gli utenti del servizio

L'appaltatore del servizio deve garantire le attività indicate nel presente capitolato ed esemplificate nel presente articolo, avvalendosi di personale in numero sufficiente per il corretto svolgimento delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Tutto il personale indicato deve essere in possesso della qualificazione culturale e professionale rispettivamente indicata, per ciascuna qualifica.

Laddove il personale impiegato non rivesta la qualifica di socio del soggetto aggiudicatario, esso deve aver stipulato con l'appaltatore un contratto di lavoro subordinato, di collaborazione professionale, di prestazione d'opera o di altro genere previsto dalla normativa del paese dell'Unione Europea ove l'appaltatore risiede.

Tutte le prestazioni richieste devono garantire un'alta qualità prestazionale determinata dalla presenza di operatori in possesso dei requisiti professionali necessari, una continuità delle prestazioni determinata dalla presenza costante degli operatori, una flessibilità di intervento che garantisca l'adattamento delle prestazioni e dell'organizzazione del lavoro al mutare delle condizioni e delle esigenze degli utenti. In tal senso l'offerta tecnica formulata dall'appaltatore, oltre ad essere elemento di valutazione in sede di gara, costituisce altresì, quanto alla sua attuazione, adempimento contrattuale in capo all'aggiudicatario.

Potranno peraltro essere richieste dal Comune sostituzioni/integrazioni di risorse con specifiche competenze.

Le eventuali sostituzioni di personale durante l'esecuzione degli ordinativi dovranno essere concordate preventivamente con il Comune, dietro presentazione ed approvazione dei curricula, riservandosi il Comune la possibilità di procedere ad un colloquio di approfondimento per verificare la corrispondenza alle specifiche esigenze del servizio, ferma restando la necessità di un adeguato periodo di affiancamento per la risorsa entrante, il cui costo sarà interamente a carico dell'appaltatore. In ogni caso l'appaltatore garantisce che tutte le risorse che impiegherà per l'erogazione delle attività oggetto del presente accordo quadro, sia in fase di presa in carico sia durante l'esecuzione degli ordinativi, in caso di integrazioni e/o sostituzioni, rispondono ai requisiti minimi espressi nel presente atto. In ogni caso l'esecutore individua la risorsa afferente al profilo di n. 1 Psicologo-Coordiatore da impiegare nelle attività previste dall'affidamento, nel soggetto per il quale è stato presentato il curriculum in sede di offerta.

In ogni caso il Comune si riserva di segnalare eventuali inadeguatezze del personale operante in rapporto alle funzioni indicate. Nel caso in cui non risultasse possibile avviare a dette inadeguatezze, il Comune si riserva la facoltà di richiedere all'operatore l'immediata sostituzione dell'unità di personale in questione con altra unità rispondente alle caratteristiche programmate. Nel caso in cui ciò non fosse possibile, è facoltà del Comune riconsiderare le prestazioni del personale limitatamente alle unità di personale che ricadano nella fattispecie in parola. In ogni caso l'operatore deve provvedere, entro il termine di 15 giorni dalla richiesta, alla sostituzione di quel personale ritenuto inadatto allo svolgimento delle proprie funzioni.

Modalità di svolgimento del servizio –

La tipologia delle attività da svolgere e la delicatezza della materia trattata richiedono che tutte le attività dell'operatore siano improntate ad una assoluta attenzione alla riservatezza.

A tal fine l'operatore economico e i suoi operatori, da questo messi a disposizione, sono tenuti al rispetto delle norme che regolano il segreto professionale, il segreto d'ufficio nonché la tutela della privacy, in osservanza della normativa vigente e della deontologia professionale e, a tale scopo, l'operatore e gli addetti impiegati sono da considerarsi a tutti gli effetti come incaricati del trattamento dei dati relativi agli utenti con cui vengono a contatto.

L'appaltatore si impegna a non utilizzare in alcun caso le notizie e le informazioni di cui i suoi operatori siano venuti in possesso nell'ambito dell'attività prestata.

Sarà inoltre presentata all'operatore individuato l'organizzazione e la struttura del Servizio Sociale Comunale di riferimento per l'accordo quadro ed in generale degli altri soggetti operanti sul territorio nell'ambito dei servizi.

Tutte le attività dovranno essere svolte in collaborazione con i referenti del Servizio Sociale Comunale, i quali in ogni caso definiscono l'ammissione al servizio degli utenti e il relativo programma di intervento, il cui responsabile ha titolo interlocutorio con gli operatori stessi in merito alle prestazioni, anche per il tramite dell'Assistente Sociale referente per ogni area di intervento.

Tutte le attività previste dovranno essere condotte da professionisti con attitudine al lavoro di gruppo, elevata capacità di relazione e di comunicazione, capacità di gestione degli utenti e di risorse umane.

Data l'elevata dinamicità del contesto in cui si opera, è comunque richiesto all'operatore un elevato grado di flessibilità nell'allocazione delle risorse, la disponibilità ad affrontare frequenti variazioni di indirizzo, nonché la capacità di far fronte ad improvvisi picchi di lavoro. In ogni caso l'operatore deve garantire la sostituzione del personale assente a qualsiasi titolo.

In ogni caso la modalità di erogazione del servizio verrà definita dal Comune al momento dell'attivazione dello stesso nonché durante il medesimo, al momento dell'attivazione dei singoli ordinativi.

ART. 4 – Valore dell'Accordo quadro

L'Amministrazione emette Ordini di Servizio fino a concorrenza dell'importo massimo stimato pari a **Euro 1.584.036,00** = per tutta la durata dell'Accordo Quadro. Tale importo è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze che sono pari a 0,00 (zero)

Per il calcolo dell'importo massimo stimato è stata condotta un'analisi dei dati, effettuando una previsione del fabbisogno potenziale e del volume degli interventi previsti condotta sulla base di informazioni tratte da dati storici e ipotesi di evoluzione del fabbisogno nel periodo di validità dell'accordo quadro e i prezzi unitari per le singole attività e figure professionali contenuti nell'elenco prezzi a base di gara sono stati determinati partendo dalle tariffe orarie desunte dall'approvazione del nuovo *Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo* con l'integrazione di ulteriori costi pro quota desunti da appalti precedenti e operando i dovuti aggiornamenti e facendo un benchmarking su servizi similari. , dando atto che i prezzi unitari posti a base di gara sono remunerativi di tutte le attività che saranno dedotte nell'ambito degli appalti specifici affidati durante la vigenza dell'accordo quadro, secondo la seguente tabella di riferimento che ha definito il costo orario massimo relativo a ciascun profilo professionale che sarà soggetto al successivo ribasso in sede di offerta economica:

Profilo professionale	Costo h massimo ai sensi del CCNL cooperative	Settimane massime annuali	Previsione monte settimanale massimo	Totale massimo annuale	Totale massimo su 36 mesi
Educatore bes 1	25,5	36	330	302.940,00 €	908.820,00 €
Educ. bes 2 e 3	22,5	36	40	32.400,00 €	97.200,00 €
Psicologo sportello	34	36	18	22.032,00 €	66.096,00 €
Coordinatore	28,5	36	10	10.260,00 €	30.780,00 €
Operatore Adh	25,5	36	20	18.360,00 €	55.080,00 €
Educatore bes 1 superiori	25,5	36	140	128.520,00 €	385.560,00 €
Costo Educatore Campus estivi e Monte ore complessivo annuale	22,5		600	13.500,00 €	40.500,00 €
				528.012,00 €	1.584.036,00 €

Detto importo ha carattere presuntivo, poiché l'effettivo fabbisogno delle prestazioni oggetto dell'accordo quadro sarà determinato sulla scorta delle prestazioni effettivamente richieste nell'ambito degli affidamenti dei singoli appalti specifici attraverso i singoli Ordini di Servizio che saranno emessi. Il predetto importo, pertanto, **non è in alcun modo impegnativo né vincolante per l'Amministrazione**, atteso che l'importo globale effettivo erogato dell'Accordo Quadro sarà quantificato solo a seguito dell'affidamento dei singoli appalti specifici con l'emissione dei singoli Ordini di Servizio.

Qualora, anteriormente alla scadenza del termine di durata dell'Accordo Quadro stipulato, il valore relativo ad uno o più Ordini di Servizio raggiunga il valore stimato dell'Accordo Quadro di cui sopra, l'Amministrazione considererà quest'ultimo come giunto a scadenza e di conseguenza non potrà emettere ulteriori Ordini di Servizio

Art. 5 - Durata dell'Accordo Quadro

L'Accordo Quadro ha una durata di 36 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso, ovvero la minore durata determinata dall'esaurimento del valore massimo stabilito sopra indicato. Resta inteso che, per durata dell'Accordo Quadro si intende il termine entro il quale l'Amministrazione potrà emettere i singoli Ordini di Servizio.

Art. 6 – Modalità di utilizzo dell'Accordo Quadro

6.1. Strutture dedicate alla gestione del contratto e degli ordini di servizio

Di seguito sono indicate le strutture e le figure professionali di natura apicale di cui l'appaltatore e l'Amministrazione dovranno dotarsi per la gestione e l'esecuzione del Contratto e degli Ordini di Servizio.

6.1.1. Struttura dell'appaltatore

L'appaltatore dovrà indicare il nominativo e i relativi estremi (numero telefonico ed indirizzo di posta elettronica) del Responsabile del Servizio, reperibile h. 24/24, pena l'applicazione della penale di cui oltre, quale persona fisica responsabile del Contratto nei confronti dell'Amministrazione. Eventuali modifiche del nominativo e/o dei relativi estremi del Responsabile del Servizio nel corso della durata contrattuale devono essere comunicate tempestivamente all'Amministrazione.

Tale figura deve possedere adeguate competenze professionali, un idoneo livello di responsabilità e autonomia decisionale e può avvalersi di collaboratori con specifiche responsabilità operanti sotto la sua diretta supervisione. Al Responsabile del Servizio è richiesto lo svolgimento delle seguenti attività:

- programmazione, organizzazione, coordinamento e controllo dei Servizi previsti nell'Accordo Quadro;
- raccolta e controllo delle informazioni per la gestione della reportistica e delle penali;
- processo di fatturazione;
- gestione delle richieste, delle segnalazioni e delle problematiche sollevate dall'Amministrazione;

Il Responsabile del Servizio deve inoltre intercettare e porre rimedio a tutte le criticità che dovessero emergere nella gestione delle prestazioni e provvedere alla tempestiva segnalazione al Comune di eventuali problematiche per le quali è richiesto l'intervento dell'Amministrazione stessa.

6.1.2. Struttura dell'Amministrazione

L'Amministrazione si doterà delle seguenti figure professionali:

- Responsabile del Procedimento (Accordo Quadro): è il responsabile del Settore Servizi alla Persona che si occupa dei rapporti con l'appaltatore per tutti gli aspetti concernenti la gestione ed il coordinamento delle attività relative al Contratto;

- Responsabile Unico del Procedimento (Ordine di Servizio): persona designata che si occupa dei rapporti con l'appaltatore per tutti gli aspetti concernenti la gestione ed il coordinamento delle attività dei singoli Ordini di Servizio, il cui nominativo viene comunicato all'appaltatore nell'Ordine di Servizio;
- Direttore dell'esecuzione: persona designata dall'Amministrazione, quale responsabile dei rapporti con il Fornitore in fase di esecuzione degli Ordini di Servizio, il cui nominativo viene comunicato al Fornitore nell'Ordine di Servizio. Il Direttore dell'esecuzione d'intesa con il Responsabile Unico del Procedimento (Ordine di Servizio), svolge il compito di verificare l'andamento dell'accordo e il rispetto del dettato del capitolato e contrattuale, effettuare sopralluoghi mirati e verifiche in itinere, valutare la presa in carico dei casi.

6.2. Processo di attivazione dei servizi

In occasione della necessità di attivare un servizio fra quelli ricompresi nel presente Accordo Quadro, l'Amministrazione, come sopra identificata, provvede a:

- a) stimare il fabbisogno da soddisfare (le prestazioni da richiedere tra quelle previste nel presente atto);
- b) identificare il/i luogo/i di consegna ed esecuzione;
- c) inviare l'Ordine/i di Servizio all'appaltatore.

6.3. Emissione degli ordini di servizio

L'Amministrazione previa adozione dei propri atti amministrativi-contabili provvede ad emettere Ordine di Servizio, con cui si dà materialmente avvio alle prestazioni e i cui contenuti sono opportunamente descritti oltre.

6.4. Documentazione di processo per l'esecuzione dei servizi

6.4.1. Ordine di servizio

L'Ordine di Servizio costituisce il documento attraverso cui l'Amministrazione affida l'esecuzione delle prestazioni all'appaltatore e pertanto regola i rapporti fra la stessa Amministrazione e l'appaltatore. Tale documento deve essere redatto sulla base del fac-simile di riferimento allegato al presente atto e deve riportare, in maniera chiara e dettagliata, le seguenti informazioni a cura dell'Amministrazione:

- nominativo del Responsabile unico del Procedimento con indicazione dei recapiti (cellulare, mail);
- tipologia di prestazioni tra quelle oggetto dell'accordo quadro e quantità
- indicazione del luogo;
- data;
- i riferimenti necessari alla fatturazione;
- un campo note in cui potrà essere inserita ogni altra indicazione utile per la programmazione delle attività.

6.4.2. Atto aggiuntivo all'ordine di servizio

Dopo l'accettazione dell'Ordine di Servizio da parte dell'appaltatore, l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre le modifiche che dovessero rendersi necessarie con riferimento ad eventuali richieste di **prestazioni accessorie** rispetto alle prestazioni già oggetto dell'ordine di servizio.

La formalizzazione della variazione rispetto all'Ordinativo di Servizio prevede la redazione di un Atto Aggiuntivo all'Ordinativo di Servizio secondo il format allegato al presente atto che diventa parte integrante dell'Ordine di Servizio stesso. Così come per l'Ordine di Servizio, l'Atto Aggiuntivo segue la procedura di approvazione e emissione e la procedura di ricezione e accettazione riportata nel presente atto

6.4.3. Ricezione e accettazione dell'ordine di servizio

Nella documentazione da produrre per la stipula dell'Accordo Quadro l'appaltatore indica l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata per la ricezione degli Ordini di Servizio. Ricevuto l'Ordine di Servizio, l'appaltatore entro 48 ore nei giorni feriali e qualora l'Ordine di Servizio sia inoltrato tra le ore 8,00 e le 19,00, oppure entro 72 ore nei giorni festivi e qualora l'Ordine di Servizio sia inoltrato tra le ore 19,00 e le 8,00, dalla ricezione via PEC dell'Ordine di servizio dovrà:

- a. rispondere positivamente inviando all'Amministrazione l'Ordine di servizio debitamente compilato e firmato e avviare la procedura di consegna ed esecuzione;

Il mancato immediato riscontro nei termini sopra indicati determina l'applicazione da parte dell'Amministrazione della relativa penale prevista nel presente atto

L'appaltatore sottoscrive e accetta l'Ordine di servizio, lo invia all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dall'Amministrazione e si vincola all'erogazione delle prestazioni alle condizioni di cui all'Ordine di Servizio medesimo e nei termini riportati nel presente atto e nel contratto di accordo quadro stipulato. Una volta accettato l'Ordine di Servizio questo diviene vincolante per le parti.

6.4.4. Termini per l'esecuzione degli ordini di servizio

L'appaltatore provvede a consegnare ed eseguire le prestazioni indicate nell'Ordine di servizio garantendo la loro regolare esecuzione, il tutto così come riportato nell'Ordine di Servizio medesimo, nel presente atto e nel contratto di accordo quadro. Il mancato rispetto del termine di consegna ed esecuzione al primo Ordine di Servizio comporta la risoluzione di diritto dell'Ordine di Servizio. Il mancato rispetto del termine di consegna ed esecuzione per più di 3 (tre) Ordini di Servizio successivi al primo comporta l'applicazione della penale n. 4 di cui all'art.16

Art. 7 - Prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro

Le prestazioni oggetto dell'accordo quadro sono quelle elencate dettagliatamente all'Art.2

Per tutto quanto non espressamente citato nel presente Capitolato si fa riferimento alle leggi e regolamenti vigenti in materia, per quanto applicabili, nonché alle leggi e regolamenti in materia di igiene e sanità e di norme in materia di prevenzione, sicurezza e antinfortunistica sui luoghi di lavoro, sia in ambito europeo, sia nazionale, regionale, provinciale e comunale.

L'appaltatore assume in proprio ogni responsabilità civile, penale e amministrativa, esonerando esplicitamente l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità legata alle prestazioni erogate, inclusi eventuali incidenti occorsi al personale dell'appaltatore stesso durante le fasi di lavoro, pausa, trasporto degli automezzi sul luogo di intervento e/o scarico dei rifiuti nonché di danni arrecati a terzi.

Art. 8 – Remunerazione delle prestazioni

La remunerazione per le attività rese dall'appaltatore è data dai prezzi unitari orari dei diversi profili professionali quali risultanti dall'offerta in percentuale di ribasso unitaria rispetto agli importi definiti all'Art.4 del presente capitolato.

L'appaltatore dovrà indicare un ribasso percentuale unico rispetto al prezziario orario definito dall'ente per ogni profilo secondo quanto riportato all'Art.4

I suddetti importi sono da intendersi omnicomprensivi di tutte le attività richieste dal presente Capitolato, l'Amministrazione non riconoscerà alcuna maggiorazione tariffaria, né sono previsti riconoscimenti relativi a prestazioni fuori orario, maggiorazioni connesse a festività od orari notturni.

Resta inteso che l'importo complessivo che verrà riconosciuto all'appaltatore aggiudicatario sarà calcolato in funzione dei singoli importi relativi alle prestazioni richieste ed effettivamente erogate, al netto dall'applicazione del ribasso indicato nel preventivo

Art. 9 Modalità di rendicontazione

L'appaltatore per ciascun ordine di servizio deve redigere ed inviare all'Amministrazione prima della fatturazione tramite posta elettronica certificata o altro sistema elettronico/informatico, un 'Documento di riepilogo sulle prestazioni effettuate.

Il Comune nel termine massimo di 7 (sette) giorni dalla ricezione del documento, verifica la completezza dei dati riportati nel documento e la corrispondenza dell'importo indicato con le tariffe previste nel presente documento e nel preventivo formulato dall'appaltatore. In caso di esito positivo il Comune autorizza l'emissione della fattura. Nel caso in cui, venissero rilevate anomalie, il Comune autorizza l'emissione della fattura quando, ritiene ripristinate le sopracitate anomalie.

Art. 10 - Verifiche di conformità

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare durante l'esecuzione delle prestazioni oggetto dei vari ordini di servizio verifiche di conformità delle prestazioni volte a certificare che l'oggetto dell'Accordo Quadro in termini di prestazioni, caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

Le verifiche di conformità richiederanno attività in contraddittorio tra le parti.

La verifica di conformità si intende positivamente superata solo se le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte e, pertanto, l'oggetto del contratto - in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative - sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni del presente atto, del contratto di Accordo Quadro nonché dell'Ordine di Servizio.

Al termine delle verifiche di conformità deve essere redatto apposito verbale controfirmato da ambo le parti.

Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie che secondo l'Amministrazione, per numero e/o gravità, non permettano il prosieguo delle attività, la verifica verrà interrotta e riprenderà *ex novo* dal momento in cui l'Amministrazione riterrà ripristinate le sopracitate anomalie.

L'appaltatore dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, all'eliminazione degli eventuali vizi e difformità riscontrati durante le operazioni di verifica, secondo i tempi di ripristino indicati dall'Amministrazione, pena l'applicazione della penale prevista nel presente atto.

Nell'ipotesi in cui la verifica di conformità dia esito negativo, al punto da configurare grave inadempimento, il Comune, ferma restando l'applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto l'Accordo Quadro e/o l'Ordine di Servizio, ai sensi di quanto previsto nel contratto di Accordo Quadro

ART. 11- Responsabilità dell'affidatario

1. In merito ai punti elencati di seguito l'affidatario dovrà:

A) Con riferimento al personale impiegato e ai mezzi utilizzati:

1. comunicare al Comune prima dell'inizio della gestione i seguenti dati:

- a) elenchi nominativi del personale impiegato allegando - anche in copia - per ciascun operatore la documentazione attestante il possesso dei requisiti professionali;
- b) copia della polizza assicurativa.

2. L'affidatario dovrà provvedere all'immediata sostituzione di quei dipendenti che il Comune a suo insindacabile giudizio ritenesse non idonei allo svolgimento dei servizi affidati. La sostituzione dovrà comunque avvenire entro e non oltre sette giorni dal ricevimento della richiesta.

B) Con riferimento al rapporto di lavoro:

1. inquadrare tutto il personale impiegato nel rispetto delle norme contenute nel vigente CCNL di categoria, nonché applicare integralmente il Contratto medesimo ed eventuali accordi integrativi aziendali e territoriali.

2. Tutto il personale impiegato nelle attività oggetto del presente appalto svolge i propri compiti senza vincoli di subordinazione nei confronti del Comune.

3. Il Comune si riserva ogni e qualsiasi facoltà di verificare presso gli istituti assicurativi, assistenziali e previdenziali, la regolarità di iscrizione e dei versamenti periodici relativamente al personale impiegato nei servizi.

4. L'appaltatore è tenuto a fornire, su richiesta del Comune, la documentazione comprovante il rapporto di lavoro e i requisiti professionali dei soggetti impiegati.

C) Con riferimento agli obblighi assicurativi e alle responsabilità:

1. l'affidatario sarà responsabile della sicurezza e incolumità del proprio personale, nonché dei danni procurati a terzi (persone e/o cose) in dipendenza del servizio prestato nonché ai beni concessi in uso come meglio sotto specificato, esonerando il Comune da ogni responsabilità conseguente, restando a completo ed esclusivo carico dell'affidatario qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune.

2. Il Comune è pertanto esonerato:

- da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale dell'affidatario per qualsiasi causa nell'esecuzione del servizio;
- da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere ai bambini, ai loro genitori o incaricati da essi, ai loro accompagnatori durante il periodo di svolgimento dei servizi di cui sono destinatari.

3. L'affidatario dovrà attivare, prima dell'inizio di ciascun appalto specifico, al fine di rispondere dei danni di cui sopra, una specifica polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi dedicata ai rischi derivanti dalla gestione del presente servizio, di durata non inferiore alla durata dell'appalto, ovvero a stipulare uno o più atti aggiuntivi a polizze esistenti finalizzati a rendere i massimali per sinistro dedicati esclusivamente al servizio appaltato ed adeguati al presente capitolato.

4. Tale polizza dovrà:

- coprire danni cagionati a terzi con dolo e colpa grave del proprio personale dipendente con polizza RCT e RCO con massimali adeguati;
- essere estesa alla RC personale di tutti i dipendenti e/o di coloro che partecipano all'attività.

5. Nel caso tale polizza preveda scoperti e/o franchigie per sinistro, queste non potranno essere in alcun modo opposte al Comune o al terzo danneggiato e dovranno rimanere esclusivamente a carico dell'impresa assicurata.

6. L'affidatario dovrà inoltre attivare, per tutta la durata dell'appalto e su semplice richiesta scritta della stazione appaltante, apposita polizza assicurativa per infortuni a favore degli utenti del servizio con massimali non inferiori a 150.000,00 euro per morte, 150.000,00 euro per invalidità permanente, 10.000,00 euro per spese mediche, 500,00 per spese di trasporto e 50,00 euro giornalieri per max 360 giorni per diaria di ricovero ospedaliero.

7. La presentazione della polizza è condizione essenziale per la sottoscrizione del contratto d'appalto ed in ogni caso per l'inizio del servizio. Le copie conformi all'originale delle suddette polizze o delle eventuali estensioni dovranno essere consegnate al Comune prima dell'inizio del servizio.

8. Il Comune sarà tenuto indenne dei danni eventualmente non coperti, in tutto o in parte, dalle polizze assicurative.

D) Sicurezza sul luogo di lavoro:

1. L'affidatario è tenuto a garantire il pieno rispetto della vigente normativa in materia di prevenzione, protezione e sicurezza sul luogo di lavoro, per quanto disposto dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., prestando particolare attenzione alla specificità dei servizi oggetto dell'appalto.

2. L'affidatario, nella persona del Presidente o comunque del Legale rappresentante, ha la funzione e la qualifica di datore di lavoro del personale che utilizzerà ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 81/2008, dovrà adottare tutte le misure necessarie previste dall'articolo 26 (Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione), senza che alcuna carenza o mancanza possa essere addebitata al Comune a qualsiasi titolo.

3. L'affidatario è tenuto a:

- informare e formare adeguatamente il proprio personale relativamente alla gestione delle emergenze, nonché sui rischi specifici esistenti negli ambienti e nei mezzi in cui è destinato ad operare e sull'utilizzo in sicurezza delle attrezzature e dei mezzi utilizzati nel servizio;
- sostituire gli operatori in servizio, ove necessario, con personale in possesso di un grado di formazione non inferiore a quello degli operatori sostituiti;
- organizzare la gestione delle emergenze e provvedere alle nomine ed alla relativa formazione dei responsabili e degli addetti alle emergenze;
- comunicare i nominativi dei responsabili della sicurezza;
- dotare il proprio personale dei necessari Dispositivi di Protezione Individuale, in quantità e qualità adatta alle esigenze, nonché fornire la cassetta di pronto soccorso o il pacchetto di medicazione;

4. Non sussistono rischi interferenti in quanto trattasi di servizi aventi natura intellettuale. Pertanto, come già chiarito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici con propria determinazione n. 3 del 5 marzo 2008, non è necessaria la predisposizione del DUVRI i cui costi sono pari a zero. Restano salvi in capo all'aggiudicatario il rispetto degli obblighi e degli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81 /2008.

E) Ulteriori obblighi:

5. L'affidatario è tenuto a:

- avvalersi di operatori che non si trovano nelle situazioni di cui agli artt. 5 e 8 della Legge 6 febbraio 2006, n. 38 "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet".
- segnalare immediatamente al Comune tutte le situazioni che possano ingenerare pericolo per l'incolumità di terzi;
- non applicare alle famiglie costi aggiuntivi.

ART. 12 – Subappalto e cessione

1. Il contratto non può essere ceduto in tutto o in parte, pena la risoluzione del contratto stesso e il risarcimento di tutte le spese e i danni subiti dalla stazione appaltante.

2. Non sono considerate cessioni ai fini del presente appalto le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nel contratto in essere con il Comune. Nel caso di trasformazioni d'impresa, fusioni e scissioni societarie, il subentro nel contratto in essere deve essere prioritariamente autorizzato dal Comune, restando così il contraente obbligato alla completa esecuzione delle prestazioni.

3. Il Comune non assume responsabilità alcuna per il ritardo nei pagamenti dovuto alla tardiva comunicazione della modifica di ragione sociale.

4. Il servizio non può essere in tutto o in parte e sotto qualsiasi forma dato in subappalto, pena la risoluzione del contratto e il risarcimento di tutte le spese e i danni subiti.

5. L'appaltatore non potrà nemmeno cedere il credito che deriva dal presente contratto, senza il consenso scritto del Committente.

6. La cessione del contratto e il subappalto costituiscono causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e fanno sorgere il diritto per il committente ad effettuare l'esecuzione in danno, con incameramento della cauzione definitiva a titolo di penale, fatto salvo il risarcimento di ogni conseguente maggior danno.

ART. 12 - Modifiche in corso di esecuzione del contratto

1. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'affidatario se non è disposta dal responsabile dell'esecuzione e preventivamente autorizzata dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP) nel rispetto delle condizioni e dei limiti di seguito descritti. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il RUP lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino della situazione originaria preesistente. Il Comune può disporre variazioni al contratto senza una nuova procedura di affidamento, a norma del D. Lgs. 3650/2023, nei seguenti casi :

a) per servizi supplementari da parte dell'affidatario, il cui prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale, che si siano resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento dell'affidatario produca entrambi i seguenti effetti:

1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;

2) comporti per il Comune notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi;

b) qualora il prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale e ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per il Comune. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

2) la modifica non altera la natura generale del contratto.

3. In ogni caso l'affidatario ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dal Comune e che il responsabile dell'esecuzione abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'affidatario maggiori oneri.

4. In particolare, si precisa che, in considerazione della necessità di intervenire – anche a cadenza annuale – sull'assetto organizzativo del servizio in oggetto in ragione dell'andamento della domanda o di altre motivazioni incidenti sull'interesse pubblico, saranno possibili variazioni contrattuali attinenti sia ad elementi quantitativi sia di contenuto.

5. L'affidatario è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui al presente articolo alle stesse condizioni previste dal contratto.

ART 13 - Sospensione del servizio

1. Per la sospensione del servizio, si applica in materia, l'articolo 121 del D. Lgs. 36/2023.

2. Il direttore dell'esecuzione ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione. Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.

3. La sospensione della prestazione, potrà essere ordinata per:

a) cause di forza maggiore;

c) altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione.

4. Il direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione in cui sono esplicitate le ragioni della sospensione.

5. Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il direttore dell'esecuzione redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto.

6. Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

ART. 14 - Cauzione

L'affidatario deve presentare preliminarmente alla stipulazione, idonea garanzia denominata "garanzia definitiva" secondo quanto indicato nello schema di contratto di accordo quadro

ART. 15 - Controlli

1. L'affidatario si impegna a conformare le proprie attività a tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali per il settore della Formazione ed Educazione e ad osservare gli eventuali regolamenti e disciplinari operanti.

2. L'affidatario dovrà confermare al Comune, prima della firma del contratto, il nominativo del referente di progetto ed

i relativi recapiti (indirizzo, telefono cellulare, fax, e-mail e PEC), il nominativo del responsabile del trattamento dei dati nonché l'elenco del personale impiegato con i relativi curricula.

3. Il referente di progetto del Comune, o suoi incaricati, potranno svolgere controlli e sopralluoghi nelle Scuole o nelle altre eventuali sedi dei servizi per verificare il regolare svolgimento del servizio.

ART. 16 - Penalità

Fermo restando quanto previsto nel contratto di Accordo Quadro al quale si fa espresso rinvio, le eventuali inadempienze alle prescrizioni del presente Capitolato, dell'Accordo Quadro medesimo e del singolo Ordine di servizio possono dar luogo all'applicazione delle seguenti penali con riferimento a ciascuna infrazione riscontrata.

IPOTESI INADEMPIMENTO SANZIONATO CON PENALE		VALORE DELLA PENALE
1	Consegna ed esecuzione non corretta al primo Ordine di Servizio ricevuto	€. 700,00 per ogni difformità di consegna ed esecuzione
2	Mancata reperibilità del Responsabile del Servizio secondo quanto indicato nel presente atto	€. 100,00 per ogni giorno di mancata reperibilità.
3	Ritardo nei termini di ricezione e accettazione dell'Ordine di servizio secondo quanto indicato nel presente atto	€. 100,00 per ogni giorno di ritardo non imputabile all'Amministrazione o a causa di forza maggiore rispetto ai termini previsti
4	Mancato rispetto dei termini per l'esecuzione degli Ordini di Servizio successivi al primo	€. 500,00 per ogni giorno di ritardo, non imputabile alla Committente o a causa di forza maggiore, nel ripristino delle difformità rilevate
5	Difformità delle caratteristiche e delle specifiche tecniche delle prestazioni rispetto a quelle indicate nel presente atto e nell'ordine del servizio	€. 500,00 per ogni difformità riscontrata
6	personale del servizio inadeguato	€. 300,00 per ogni difformità riscontrata
7	Tempestività nella sostituzione del personale	€. 100,00 per ogni giorno lavorativo eccedente la soglia prevista per la sostituzione delle figure professionali
8	mancata presenza dell'operatore nell'orario concordato senza il dovuto preavviso	€. 200,00 per ogni difformità riscontrata
9	mancato preavviso di sostituzioni prolungate di operatori presso il servizio	€. 200,00 per ogni difformità riscontrata
10	comprovati disservizi su segnalazioni da parte del Dirigente Scolastico competente	€. 200,00 per ogni difformità riscontrata
11	soluzione della continuità nel rapporto educatore/alunno senza motivata e documentata ragione	€. 500,00 per ogni evento contestato

Il Comune provvederà alla formale contestazione per iscritto, indirizzandola all'appaltatore, il quale potrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti alla data di ricevimento della contestazione stessa.

La contestazione deve prevedere i fatti oggetto di contestazione, le disposizioni che si intendono violate dall'appaltatore e la sanzione che si intende irrogare a margine dell'analisi delle eventuali controdeduzioni presentate in replica. Nella controdeduzione l'appaltatore deve prendere posizione sui fatti e sulle violazioni contestate dal Comune offrendo, se del caso, prove documentali o indicandone altre non documentali.

Qualora siano state presentate controdeduzioni, il Comune decide l'irrogazione della penale, la riduzione o l'aumento della stessa tenendo conto delle controdeduzioni fornite, motivando anche l'applicazione degli eventuali massimi/minimi edittali.

Per l'accertamento dell'inadempienza il Comune potrà tenere conto anche delle segnalazioni provenienti da terzi e dai familiari degli utenti, purché adeguatamente documentate.

ART. 17 - Risoluzione contratto

1. Fatto salvo quanto previsto al comma successivo, sono causa di risoluzione del contratto i motivi individuati all'articolo 122 del D. Lgs. 36/2023 .

2. Il Comune potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'appaltatore nelle modalità previste dalla vigente normativa nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel capitolato speciale di appalto, nel presente atto e negli atti e documenti in essa richiamati.

3. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall' art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023, il Comune può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, i singoli contratti applicativi nei seguenti casi, riconosciuti dalle parti di comune accordo di particolare gravità :

a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili all'appaltatore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;

b) nei casi di cui all'articolo "cessione del contratto e subappalto";

c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione";

d) mancata copertura dei rischi, ai sensi dell' articolo "Responsabilità";

e) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte. In tal caso l'Appaltatore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio sino al nuovo affidamento.

f) abbandono del contratto, salvo che per forza maggiore;

g) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro;

h) interruzione non motivata del servizio che si protragga per una settimana lavorativa ;

i) impiego di operatori – anche uno solo - che si trovano nelle situazioni di cui agli artt. 5 e 8 della Legge 6 febbraio 2006, n. 38 "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet".

3. In ognuna delle ipotesi sopra previste, il Comune di Vimodrone, non compenserà le prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, salvo il suo diritto dal risarcimento di maggiori danni.

4. La risoluzione del contratto avverrà previa notificazione scritta da parte del Comune, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare il servizio a terzi con rivalsa per gli eventuali maggiori oneri e salva l'applicazione